

# **MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.P.A.**

Sede Legale in Imola (BO) - Via Montecatone n. 37

Capitale Sociale Euro 4.644.000= i.v.

Iscrizione nel Registro Imprese di Bologna e

C.F./P.I. 01789031208

Società sottoposta all'attività di direzione e controllo da parte dell'Azienda  
U.S.L. di Imola

**RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX  
ART. 6, COMMA 4, D.LGS. N. 175/2016**  
Bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2020

La Società Montecatone R.I. S.p.A., in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 175/2016, è tenuta – ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.Lgs. citato – a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, comma 2, D.Lgs. citato);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, comma 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, comma 5).

### **PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, COMMA 2, D.LGS. N. 175/2016**

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016: *"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".*

Ai sensi del successivo art. 14: *"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso idoneo piano di risanamento [co.2].*

*Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'art. 2409 del codice civile [co.3].*

*Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o di trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].*

*Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del Codice Civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di Conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su*

*richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co.5]"*.

L'organo amministrativo della Società ha quindi aggiornato il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale che viene presentato all'Assemblea dei Soci come documento separato e specifico a corredo del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e che rimarrà in vigore fino a diversa successiva approvazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità della Società.

## **1. DEFINIZIONI**

### **1.1 Continuità Aziendale**

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, Codice Civile che, in tema di principi di redazione del bilancio, al comma 1, n. 1, recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo. Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce – come indicato nell'OIC 11 (§22), - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative a fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

### **1.2 Crisi**

L'art. 2, lett. c) della Legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *"probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *"si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante *"Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155"*, il quale all'art. 2, comma 1, lett. a) definisce la "crisi"

*come "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate".*

In tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *"la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento"*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

## **2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI**

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a "indicatori" e non a "indici" e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici/quozienti di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori.

### **2.1 Analisi di indici/quozienti di Bilancio**

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito a copertura dell'insieme dei costi aziendali.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico biennale (e quindi l'esercizio corrente e quello precedente) sulla base degli indici/quozienti di bilancio di seguito indicati.

Relazione sul Governo Societario al Bilancio chiuso al 31.12.2020

<b>Indice</b>	<b>Calcolo</b>	<b>Commento</b>
<u>Indice di indipendenza finanziaria</u>	Patrimonio Netto / Totale Attivo	L'indice misura il grado di patrimonializzazione dell'impresa e di conseguenza indica la sua indipendenza da finanziamenti di terzi
<u>Indice di copertura delle immobilizzazioni</u> (quoziente di struttura primario)	Patrimonio Netto / Attivo Immobilizzato	L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio fra capitale proprio e investimenti fissi dell'impresa
<u>Indice di copertura delle immobilizzazioni</u> (quoziente di struttura secondario)	(Patrimonio Netto + Passivo Consolidato) / Attivo Immobilizzato	L'indice esprime la quota di investimenti fissi coperta con fonti consolidate
<u>Indice di indebitamento</u>	(Totale Passivo - Patrimonio netto) / Totale Attivo	L'indice esprime il rapporto fra il capitale di terzi e il totale dell'attivo patrimoniale
<u>Quoziente di indebitamento complessivo</u>	(Passivo Consolidato + Passivo Corrente) / Patrimonio Netto	Il quoziente evidenzia la proporzione esistente fra i finanziamenti con vincolo di credito e i finanziamenti con vincolo di capitale. Dal punto di vista finanziario riflette la dipendenza della gestione dall'indebitamento.
<u>Indice di onerosità finanziaria su fatturato</u>	Interessi e altri oneri finanziari / Ricavi delle Vendite	L'indice esprime il rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato dell'azienda
<u>Quoziente di disponibilità</u>	Attivo Corrente / Passivo Corrente	Il quoziente misura la capacità dell'azienda di far fronte ai debiti correnti con i crediti correnti intesi in senso lato (incluso quindi il magazzino)
<u>Quoziente di tesoreria</u>	(Liquidità Immedie + Liquidità Differite) / Passivo Corrente	Il quoziente misura la capacità dell'azienda di far fronte ai debiti correnti con le liquidità rappresentate da risorse monetarie liquide o da crediti a breve termine
<u>R.O.E.</u> (Return on Equity)	Risultato Netto / Patrimonio Netto	L'indice misura la redditività del capitale proprio investito nell'impresa
<u>R.O.I.</u> (Return on Investment)	Risultato Operativo EBIT / Capitale Investito	L'indice misura la redditività e l'efficienza del capitale investito rispetto all'operatività aziendale caratteristica
<u>R.O.S.</u> (Return on Sales)	Risultato Operativo EBIT / Ricavi delle vendite	L'indice misura la capacità reddituale dell'impresa di generare profitti dalle vendite ovvero il reddito operativo realizzato per ogni unità di ricavo

## **2.2 Indicatori prospettici**

La Società non ha individuato indicatori specifici per l'analisi prospettica ma monitora l'andamento previsto della gestione e dei flussi finanziari mediante la predisposizione del piano strategico triennale, il budget annuale e l'aggiornamento del forecast durante l'anno.

## **3. MONITORAGGIO PERIODICO**

L'organo amministrativo monitora l'andamento della gestione in relazione al budget annuale approvato e la sua prevedibile evoluzione in termini economici e finanziari con periodicità almeno semestrale ed altresì monitora i rischi in applicazione a quanto stabilito nel presente Programma. Agli incontri dell'organo amministrativo partecipa il Collegio Sindacale che, quale organo di controllo, esercita in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio. In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo, tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della Società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

## **RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31.12.2020**

In adempimento al Programma di valutazione del rischio si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31.12.2020, sono di seguito evidenziate.

### **1. LA SOCIETÀ**

Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. – Ospedale di Riabilitazione, eroga prestazioni di alta specializzazione clinico-riabilitativa a favore di pazienti affetti da mielolesione e grave cerebrolesione acquisita; nel suo agire, persegue il modello riabilitativo biopsicosociale basato sull'integrazione dell'approccio sanitario e sociale alla disabilità e focalizza l'attenzione sulla centralità della qualità della vita delle persone.

Montecatone R.I. S.p.A. è impegnato a mobilitare e organizzare risorse scientifiche, tecnologiche, educativo-formative, comunicative, sociali, sia interne che esterne, prendendo in carico il paziente fin dalla fase acuta mediante un Progetto di Riabilitazione Globale Individuale. L'impegno di Montecatone R.I. S.p.A. consiste nell'accompagnare i pazienti nel loro percorso di "riappropriazione" della massima autonomia possibile, preparando e favorendo il rientro nei territori di provenienza, con un nuovo progetto di vita compatibile con la disabilità acquisita.

Montecatone R.I. S.p.A. sviluppa la capacità di produrre ricerca e innovazione assistenziale come funzione istituzionale intrinseca alla primaria funzione assistenziale.

Nello svolgimento dei suoi compiti e servizi diretti alla tutela della salute, eroga prestazioni assistenziali clinico-riabilitative riferite alla propria mission istituzionale, senza ricorrere a forme contrattuali di esternalizzazione o di sub-appalto in favore di soggetti terzi estranei alla compagine societaria.

Montecatone R.I. S.p.A., ai sensi della Delibera regionale n. 283/2010, è il nodo della rete regionale per la riabilitazione delle gravi Mielolesioni dell'Emilia-Romagna con funzioni di Hub per la realizzazione in rete dell'Unità Spinale.

## 2. LA COMPAGINE SOCIALE

Ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016, Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. – Ospedale di Riabilitazione è una Società per azioni a totale partecipazione pubblica dotata di autonomia imprenditoriale che persegue obiettivi di interesse generale.

Dal marzo 2010 la Società è costituita con la partecipazione dell'Azienda U.S.L. di Imola e del Comune di Imola, in forza della Legge Regionale n. 14/2020 ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e dell'art. 51 bis Legge Regionale n. 50/1994 introdotto dall'art. 15 Legge Regionale del 25.02.2000, giusta deliberazione n. 496 del 19.03.1996; n. 656 del 1.03.2000; n. 283 dell'8.02.2010; n. 270 del 28.02.2011 – della Giunta regione Emilia-Romagna.

L'assetto proprietario della Società è invariato rispetto all'esercizio precedente e al 31.12.2020 è il seguente:

<b>Denominazione Soci</b>	<b>Quota di capitale detenuta in €</b>	<b>Quota di partecipazione detenuta in %</b>
AZIENDA U.S.L. DI IMOLA	4.618.200,00	99,44
COMUNE DI IMOLA	25.800,00	0,56
CAPITALE SOCIALE ATTUALE	4.644.000,00	100

### 3. ORGANO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016, l'organo amministrativo delle Società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

L'Assemblea dei Soci nella seduta del 4 agosto 2020 ha rinnovato per la durata di un esercizio la nomina dell'organo collegiale così come previsto dal comma 3, art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 e come previsto dall'art. 15 dello Statuto della Società.

Ai sensi del medesimo art. 15 dello Statuto, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono designati dall'Assemblea dei Soci come segue:

- un componente designato dall'Azienda USL di Imola d'intesa con il Comune di Imola;
- un componente designato dalla Regione Emilia-Romagna, d'intesa con le amministrazioni socie;
- un componente designato dall'Azienda USL di Imola.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea, su indicazione dell'Azienda USL di Imola. Il Consiglio di Amministrazione eventualmente elegge, nel proprio seno, un Vice Presidente al quale è attribuita esclusivamente la funzione di sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve rispettare il criterio di riparto tra generi.

Nella tabella che segue sono indicati i componenti del Consiglio di Amministrazione che rimangono in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, per i quali l'Assemblea ha deliberato di non riconoscere compensi ma unicamente il rimborso delle spese sopportate per ragione del loro ufficio.

<b>Titolare</b>	<b>Incarico</b>	<b>Compenso</b>	<b>Rimborso spese di mandato</b>	<b>Scadenza incarico</b>
Giovanni Pieroni	Presidente	Non previsto	€ 1.084,40	Approvazione bilancio 31.12.2020
Marco Gasparri	Consigliere	Non previsto	-	
Laura Calzà	Consigliere	Non previsto	-	

Si segnala l'avvenuta trasmissione all'Ufficio Regionale della Corte dei Conti - Sezione di Controllo Emilia-Romagna e al Dipartimento del Tesoro - Direzione VIII delle delibere motivate con riguardo alle specifiche ragioni con cui si dispone che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, a mezzo pec con ricevuta di avvenuta consegna di cui all'Identificativo messaggio:

[180D8B3E.004681B4.EA562388.96684102.posta-certificata@postecert.it](mailto:180D8B3E.004681B4.EA562388.96684102.posta-certificata@postecert.it) del 16.08.2017, prima nomina;

[FF13452A.007BAAEF.29D061CA.6F1BBA0B.posta-certificata@postecert.it](mailto:FF13452A.007BAAEF.29D061CA.6F1BBA0B.posta-certificata@postecert.it) del 26.08.2020, rinnovo.



**4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE**

L'organo di controllo è costituito dal Collegio Sindacale nominato con delibera assembleare in data 8.05.2019 che rimarrà in carica per un triennio fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021. La composizione del Collegio Sindacale deve rispettare il criterio di riparto tra generi.

<b>Titolare</b>	<b>Incarico</b>	<b>Compenso €/anno (*)</b>	<b>Scadenza incarico</b>
Maria Isabella De Luca	Presidente del Collegio Sindacale	15.000,00	Approvazione bilancio 31.12.2021
Silvia Poli	Sindaco effettivo	10.000,00	
Alfio Sapienza	Sindaco effettivo	10.000,00	
Isabella Maria Bacchini	Sindaco supplente	-	
Nicola Rossi	Sindaco supplente	-	

La revisione legale dei conti è stata conferita dall'Assemblea in data 11.06.2020 per la durata di un triennio, su proposta motivata dell'organo di controllo, come riportato in tabella.

<b>Titolare</b>	<b>Incarico</b>	<b>Compenso €/anno (*)</b>	<b>Scadenza incarico</b>
Antonella Masi	Revisore unico indipendente	9.000,00	Approvazione bilancio 31.12.2022

(\*) Compenso al netto I.V.A. ed oneri previdenziali ed assistenziali

**5. IL PERSONALE**

La situazione del personale occupato alla data del 31.12.2020 è la seguente:

<b>Personale Dipendente</b>	<b>Organico al 31.12.2020 (*)</b>	<b>Organico al 31.12.2019 (*)</b>	<b>Organico medio 2020 (**)</b>	<b>Organico medio 2019 (**)</b>
<b>TOTALI</b>	<b>404</b>	<b>410</b>	<b>403,20</b>	<b>401,95</b>

(\*) *al netto dei rapporti cessati il 31/12.*

(\*\*) *Omogeneizzazione del metodo di calcolo dell'organico medio, sulla base dei dipendenti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre.*

Per lo svolgimento delle proprie attività, la Società si avvale inoltre di personale esterno.

L'organizzazione, gli uffici e i documenti della contrattazione collettiva e integrativa sono pubblicati sul sito istituzionale della Società nella sezione specifica di Società Trasparente

<https://www.montecatone.com/societa-trasparente/>

Ai sensi dell'articolo 26 "Altre disposizioni transitorie" del D.Lgs. n. 175/2016, alla società Montecatone R.I. S.p.A. non si applica, tra l'altro, la disposizione dell'articolo 19 del medesimo decreto inerente alla "Gestione del personale", in quanto trattasi di società a partecipazione pubblica derivante da una sperimentazione gestionale costituita ai sensi dell'articolo 9-bis del D.Lgs. n. 502/1992.

## 6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31.12.2020

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati nel paragrafo 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

### 6.1 Analisi di bilancio

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dei prospetti contabili di stato patrimoniale e di conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione degli indici, quozienti;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio 2020 e a quello precedente;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti

#### 6.1.1 Esame degli indici/quozienti significativi e valutazione dei risultati

La tabella che segue evidenzia l'andamento degli indici/quozienti di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio 2020 ed esercizio precedente).

Indice	Esercizio 2020	Esercizio 2019
Indice di indipendenza finanziaria	0,45	0,47
Indice di copertura delle immobilizzazioni (quoziente di struttura primario)	0,84	0,94
Indice di copertura delle immobilizzazioni (quoziente di struttura secondario)	1,33	1,59
Indice di indebitamento	0,55	0,53
Quoziente di indebitamento complessivo	1,24	1,14
Indice di onerosità finanziaria su fatturato	0,0016	0,0018
Quoziente di disponibilità	1,55	2,36
Quoziente di tesoreria	1,51	2,32
R.O.E. (Return on Equity)	(0,47)%	2,11%
R.O.I. (Return on Investment)	(3,08)%	1,72%
R.O.S. (Return on Sales)	(3,59)%	1,86%

I valori indicati tra le parentesi sono negativi.

Gli indici rappresentati evidenziano una struttura patrimoniale in equilibrio e una buona capacità di copertura delle immobilizzazioni con il capitale proprio. Ridotto ricorso al credito e basso livello di indebitamento.

A causa della situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 che ha caratterizzato tutto l'esercizio 2020 e che, alla data di redazione del presente documento, ancora non si è risolta, gli indici di redditività presentano valori negativi.

L'analisi degli indici/quotienti non evidenzia elementi di criticità o di rischio significativi.

Al fine di monitorare l'andamento temporale di tali indici/quotienti, la Società si attiverà nei prossimi esercizi per individuare le soglie di allerta più idonee, avendo a riferimento il settore in cui opera la Società.

### **6.1.2 Indicatori prospettici**

Come già evidenziato nei precedenti paragrafi, la Società non ha individuato specifici e ulteriori indicatori prospettici ma monitora periodicamente la situazione finanziaria ed economica e la continuità aziendale controllando la programmazione (budget annuale e piano strategico triennale) e analizzandone gli eventuali scostamenti.

### **6.1.3 Conclusioni**

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, comma 2 e art. 14, commi 2,3,4,5 del D.Lgs. n. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

La Società ha strettamente monitorato il fenomeno dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha avuto un impatto sul bilancio dell'esercizio 2020 causando una flessione significativa dell'indice di occupazione posti letto e quindi del fatturato e relativo cash flow - flessione ancora evidente nell'esercizio 2021 - e sui costi della produzione, per il sostenimento di spese straordinarie per l'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale.

L'adeguamento tariffario intervenuto con la DGR n. 1875 del 14.12.2020 con effetto sui pazienti dimessi dal 1 gennaio 2020 unitamente a componenti straordinarie positive rilevanti e non ripetibili hanno permesso di mitigare la perdita conseguita nell'esercizio 2020 a un livello moderato.

Gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria tuttora in atto stanno influenzando anche l'esercizio 2021 per il quale è prevedibile un andamento negativo a oggi difficilmente quantificabile a causa dell'imprevedibilità degli esiti del fenomeno. Si evidenzia che la Società gode di una struttura patrimoniale al netto del risultato negativo dell'esercizio 2020 pari ad Euro 13.686.011 che assicura un elevato grado di copertura di eventuali perdite.

## **STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO**

Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2016: "Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea.

In base al comma 4: "Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".

In base al comma 5: "Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

Nella tabella che segue sono indicati gli strumenti integrativi di governo societario adottati dalla Società.

<b>Riferimenti normativi</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Strumenti adottati</b>	<b>Motivi della mancata integrazione</b>
Art. 6, comma 3, lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato l'Atto Aziendale, la Carta de Servizi e numerosi regolamenti, protocolli, istruzioni operative, ecc. che riguardano l'ambito sanitario e amministrativo e che vengono pubblicati su sistema della qualità aziendale.	

<p>Art. 6 comma 3, lett. b)</p>	<p>Ufficio di controllo</p>	<p>La Società è dotata di un ufficio di controllo interno che a inizio 2021 è stato implementato qualitativamente per migliorare l'attività di programmazione aziendale ed il controllo del rischio economico-finanziario. Il controllo interno è esercitato periodicamente dall'Organismo di Vigilanza nell'ambito del M.O.G.C. di cui al D.Lgs. n. 231/2001; dal Collegio Sindacale nell'ambito dell'attività di vigilanza; dal Revisore Unico nell'ambito della revisione legale dei conti.</p>	
<p>Art. 6 comma 3, lett. c)</p>	<p>Codici di condotta</p>	<p>La Società ha adottato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (M.O.G.C.) di cui al D.Lgs. n. 231/2001;</li> <li>-Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) di cui alla L. n. 190/2012;</li> <li>-Codice Etico e Comportamentale</li> </ul>	
<p>Art. 6 comma 3, lett. d)</p>	<p>Programmi di responsabilità sociale</p>	<p>La Società ha adottato il Codice Etico e Comportamentale</p>	<p>La Società non ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi</p>

Imola, 24 giugno 2021

p. Il Consiglio di Amministrazione  
 Il Presidente  
 (Dr. Giovanni Pieroni)